

AVV. GIUSEPPE STELLA  
VIA E. E. R. DE' MEDICI, 31  
88046 – LAMEZIA TERME (CZ)

AVV. BRUNO FAMULARO  
VIA E. E. R. DE' MEDICI, 31  
88046 – LAMEZIA TERME (CZ)

## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

### Sezione Lavoro

***Ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte e contestuale istanza di autorizzazione per notifica ex art. 151 c.p.c.***

Per il **Sig. Prof. Silvio Pantano**, cod. fisc. PNDSL95S16I874O, nato a Soveria Mannelli (Cz) il 16.11.1995, residente in San Mango D'Aquino, alla via Panoramica, n.6, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Stella (cod. fisc. STLGPP92C18M208N) e Bruno Famularo (cod. fisc. FMLBRN76E23M208Y), con domicilio eletto presso lo studio di entrambi, sito in Lamezia Terme, via Ettore e Ruggiero De' Medici, n.31, che lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti conferita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c., la cui copia informatica, autenticata con firma digitale, è allegata unitamente al presente atto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (all.1). I predetti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax - 0968/442737 - o all'indirizzo di posta elettronica certificata - [giuseppe.stella@avvlamezia.legalmail.it](mailto:giuseppe.stella@avvlamezia.legalmail.it) - e - [bruno.famularo@avvlamezia.legalmail.it](mailto:bruno.famularo@avvlamezia.legalmail.it) -.

- *ricorrente* -

Contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (abbr. M.I.U.R.), cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A e nella specie **U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia**, cod. fisc. 80062970373, in persona del legale rappresentate pro tempore, 1, con sede in Reggio Emilia, Via G. Mazzini n. 6, tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via A. Testoni n. 6, PEC: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Istituto Superiore "A. ZANELLI" Reggio nell'Emilia**, cod. fisc. 80012570356, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio nell'Emilia (Re), Via Fratelli Rosselli, n.41/1, Codice REIS00900L (Istituto principale);

- *resistenti principali* -

Nonché nei confronti di



- **Sig. Prof. Francesco Giovannini**, nato il 25/10/1989, cod. fisc. GVNFNCR89R25C219H, residente in Ventasso (RE), alla via Lago Calamone, n.71, fraz. di Vallisnera, nella sua qualità di docente subentrante al ricorrente, presso l'Istituto Superiore "A. Zanelli", con sede in Reggio nell'Emilia (Re), Via Fratelli Rosselli, n.41/1;

- tutti i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. e, contestualmente, nella II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Emilia, nonché i docenti che in virtù del reinserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Reggio Emilia, e docenti inseriti nella II Fascia delle G.P.S. e nella III fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Reggio Emilia, valide per il biennio 2022/2024, per le classi di concorso B011 e B017, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

- *ulteriori terzi/controinteressati* -

### **PER LA DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

- dell' O.M. n. 112/2022 recante "Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nella parte in cui si presentano elusivi ed inosservanti del giudicato formatosi tra le parti, nonché illegittimi e lesivi della posizione di parte ricorrente (all.2);

- del Provvedimento del 23/12/2022 asseritamente reso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Reggio Emilia, Registro Ufficiale n. 0013785, ad oggi mai comunicato all'odierno ricorrente, richiamato nel consequenziale atto di annullamento giuridico e risoluzione economica del rapporto di lavoro intrattenuto PANTANO SILVIO;

- del provvedimento Prot. n. 81 del 04/01/2023 avente ad oggetto "Annullamento giuridico e risoluzione economica del rapporto di lavoro intrattenuto con PANTANO SILVIO", reso dall'Istituto Superiore "A. ZANELLI" di Reggio Nell'Emilia - REIS00900L (all.3);

### **PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO**

- del diritto del ricorrente ad essere inserito in I Fascia delle GPS e contestualmente in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024 nelle classi di concorso B011 E B017, cui i



propri titoli di studio danno accesso, con accertamento del possesso del titolo idoneo costituito dal diploma di perito agrario e dei 24 C.F.U, ovvero in subordine del diritto del ricorrente ad essere inserito in II Fascia delle GPS e contestualmente in III Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024 nelle classi di concorso B011 E B017, cui i propri titoli di studio danno comunque accesso;

- del diritto del ricorrente ad essere reintegrato sul posto di lavoro all'interno dell'Istituto Superiore "A. ZANELLI", sito in Reggio nell'Emilia, Via Fratelli Rosselli 41/1, Codice REIS00900L;

- del diritto del ricorrente a ottenere gli effetti giuridici ed economici sottesi all'atto di nomina di cui all'ufficio prot. n. 8562 del 30/08/2022, reso dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Reggio nell'Emilia, per il servizio prestato dal 01/09/2022 al 23/12/2022, e dal 23/12/2022 alla data del reintegro, sino al 30/06/2023, come da contratto individuale di lavoro siglato (all.4).

### FATTO

Il ricorrente conseguiva in data 14 luglio 2017 diploma di perito agrario presso l'Istituto Tecnico Agrario Vittorio Emanuele II di Catanzaro (all. 5), ed in data 12 dicembre 2021 i 24 C.F.U di cui al D.M n.616/2017 (all. 6).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della legge delega n. 107/2015 e dell'art. 5 del pedissequo D.Lgs n. 59/2017, i titoli posseduti dal ricorrente sono idonei all'accesso al concorso all'insegnamento, avendo conseguito i 24 cfu ed il diploma per l'accesso alla classi di concorso B011 "Laboratori di scienze e tecnologie agrarie" e B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche".

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1, comma 110, l.d. 107/2015, il Legislatore ha inteso definire normativamente l'accesso alla carriera scolastica:** ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs. 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito del possesso di 24 CFU universitari (in determinate antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), unitamente al diploma di laurea o di maturità (quest'ultimo per gli insegnanti tecnico-pratici), **in luogo dei vecchi percorsi abilitativi speciali (abbr. P.A.S), oggi non più attivi.**

Giacché l'ordinanza ministeriale n.60/2020 non equiparava i docenti abilitatisi con i P.A.S. ed i neo insegnanti possessori dei 24 C.F.U, nell'anno 2021 il ricorrente adiva il Tribunale di Siena, per vedersi riconosciuto il possesso del titolo di abilitazione ovvero idonea equipollenza per l'inserimento con priorità nelle graduatorie scolastiche con riguardo alle classi concorsuali B011 e B017, con precedenza rispetto ai docenti non abilitati all'insegnamento, **ottenendo sentenza favorevole, ad oggi non appellata, costituente dunque giudicato tra le parti** (all. 7-8-9).



Tale pronuncia, come detto, ormai passata in giudicato, dopo aver disapplicato l'ordinanza ministeriale n.60/2020 nella parte in cui non equiparava il ricorrente (possessore dei 24 CFU) ai docenti abilitatisi con i P.A.S., a pag.33 sanciva ***“il diritto del/la docente ricorrente all’inserimento nella I fascia delle Graduatorie provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e”***, con effetti favorevoli per il futuro, visto che nel 2021 il ricorrente non era iscritto nelle graduatorie provinciali supplenze e nelle graduatorie di istituto, ma aveva esclusivamente presentato domanda di messa a disposizione (M.A.D.), non regolamentate dall'ordinanza disapplicata n.60/2020.

Atteso il diritto cristallizzatosi nella sua sfera giuridica (titolarità del diritto di preferenza rispetto ai docenti non abilitati), il Prof. Silvio Pantano, con domanda del 25 maggio 2022, numero di protocollo m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.73506558.25-05-2022, chiedeva l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia di quelle di istituto (all.10), **tenuto conto del giudicato che riconosceva in suo favore la prelazione ad essere collocato in posizione prioritaria rispetto ai docenti sprovvisti di abilitazione (con equiparazione ai docenti abilitati con P.A.S.).**

In accoglimento dell’istanza presentata, **il Prof. Silvio Pantano veniva collocato nella graduatoria provinciale supplenze di prima fascia e nelle graduatorie di istituto seconda fascia, per le classi di concorso B011 e B017 (all. 11), ed in data 05.09.2022, con contratto individuale di lavoro prot. 0012995, assumeva l’incarico di docente a tempo determinato, classe di concorso “B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie”, presso l’Istituto Superiore "A. ZANELLI" di Reggio nell'Emilia, con decorrenza ed effetti giuridici ed economici valevoli dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (all.3, già citato).**

Dopo oltre tre mesi dall’inizio dell’incarico di supplenza, **veniva richiesto al lavoratore di produrre la sentenza n.195/2021 del Tribunale di Siena (all. 7), già in possesso del Ministero per essere stato parte di quel giudizio, definito con la pronuncia *de qua*, nella quale si certificava il possesso del titolo di precedenza dell’odierno ricorrente rispetto ai suoi colleghi sprovvisti di abilitazione.**

Nonostante dunque il documento fosse già nella disponibilità dell’Amministrazione, **l’interessato provvedeva comunque ad inviare quanto richiesto in data 21.12.2022, come da messaggio inviato e ricevuta di acquisizione del documento che si allega (all.12-13).**

Senonché, contro ogni legittima aspettativa, con provvedimento del 04 gennaio 2023 (all.3, già citato) veniva disposto dall’Istituto Superiore Zanetti l’annullamento giuridico ed economico dell’incarico di



supplenza conferito al Prof Pantano, mediante rimando ad una illegittima, asserita esclusione da tutte le graduatorie, che sarebbe stata disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale, con asserito provvedimento del 23.12.2022, **ad oggi ancora mai comunicato all'interessato nelle forme di legge.**

Tutto ciò premesso, il Sig. Prof. Silvio Pantano, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato formula il presente ricorso *ex artt. 669-bis e 700 c.p.c.*, chiedendo l'immediata reintegrazione sul posto di lavoro, con disapplicazione di tutti gli atti amministrativi lesivi poc'anzi indicati, poiché ricorrono i seguenti motivi in

## DIRITTO

### 1.- SULL'ATTRIBUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA.

In via preliminare, per mero spirito collaborativo verso l'Autorità Giudiziaria, si rammenta che sussiste ormai pacificamente la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario a decidere tutte le controversie analoghe a quelle discusse.

La fattispecie per cui è causa, che prevede infatti l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, **si colloca fuori dalle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti (di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001)**, caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Più precisamente, in questo giudizio l'atto amministrativo non è l'oggetto principale del giudizio, ma un mero antecedente, atteso che si discute del diritto del ricorrente a vedersi collocato utilmente in graduatoria.

In applicazione degli ordinari principi in voga, è certo che un atto amministrativo possa essere censurato, *incidenter tantum*, anche innanzi al Giudice ordinario, **allorché il *petitum* verta sull'affermazione di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, considerato quello che è il comune *discrimen* tra giurisdizione ordinaria e speciale (diritto soggettivo – interesse legittimo).**

In tal caso, dunque, allorché la posizione giuridica dedotta dal privato verta sul riconoscimento di un diritto soggettivo, **l'eventuale atto amministrativo illegittimo, che sia d'ostacolo all'affermazione della situazione giuridica soggettiva addotta dal privato, potrà essere disapplicato**



incidentalmente, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 5 L.A.C. (L. n. 2248/1865) e 63, comma 1 T.U.P (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Giusto corollario dei principi ora affermati, secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il *“potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti, rispetto agli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generato sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale”*.

Ora, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi per giunta al di fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla corretta collocazione in graduatoria del ricorrente; **pretesa che ha ad oggetto la conformità alla legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale stipula.**

Si è quindi in presenza di atti che esulano dalle procedure concorsuali previste per l'assunzione, non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 2 comma 1), **restando compresi tra le determinazioni assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato** (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), **di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.** (si veda Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

A tal proposito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/201132, ha sancito definitivamente la diversità tra le graduatorie scolastiche e i singoli atti di concorso (es. bandi, prove scritte, ecc...), con la conseguente impugnabilità degli atti conseguenti e successivi alla formazione delle graduatorie scolastiche davanti a Giudici diversi da quelli Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro; **in tal senso si è espressa anche la sentenza del TAR Lazio sez. III n. 7458 del 25 maggio 2015**, secondo cui, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, **sulle controversie aventi ad oggetto pretesa graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto che sia in atto** (cfr. TAR Lazio Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar



**Lombardia — Sez. 111, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02. 008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).**

Anche il **Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015**, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la **decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno**: “*La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espressamente gli riconosce*”.

Più in particolare va osservato, quanto al riparto di giurisdizione in tema di formazione e gestione delle graduatorie per il personale docente della Scuola, che l'orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso che “*al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019).





Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede quindi alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante ad essere collocato nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, nel caso in particolare, ad accedere alla I fascia delle G.P.S e alla II fascia delle G.I.

Non pare individuabile, nel caso di specie, **alcun potere pubblicistico, quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo.**

Da tutto quanto sin qui dedotto discende il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

## **2.- AZIONABILITA' DELLO STRUMENTO DI CUI AGLI ARTT. 669-BIS E 700 C.P.C.**

Chiarito che la presente controversia vada incardinata innanzi al Giudice del lavoro, va ora posto in disamina quello che è lo strumento concretamente azionabile dal privato, cioè il ricorso ai sensi degli artt. 669-*bis* e 700 c.p.c., non essendovi altro residuale mezzo efficace, **visti i tempi ridotti entro i quali è opportuno che il ricorrente agisca per ottenere in pieno la tutela invocata, cioè l'immediato reintegro sul luogo di lavoro.**

Ciò, tenuto conto che il contratto di lavoro a tempo determinato (supplenza) siglato dal ricorrente con l'Amministrazione scolastica aveva durata sino al 30 giugno 2023, nonché della vigenza stesse delle graduatorie provinciali supplenze e di istituto, valevoli sino al maggio 2024, nella cui rispettiva prima (G.P.S) e seconda fascia (G.I), il Prof Pantano chiede comunque il reinserimento.

Un'eventuale iniziativa assunta nelle forme ordinarie rischierebbe quindi di rendere *inutiliter data* un'eventuale pronuncia favorevole per il lavoratore/ricorrente, **che potrebbe giungere a contratto di lavoro scaduto o financo a vigenza cessata delle graduatorie.**

Per tali ragioni, è d'uopo richiedere il provvedimento di urgenza di cui agli artt. 669-*bis* e 700 c.p.c., quale unico strumento in grado di tutelare la sfera giuridica del ricorrente, **il quale previa disapplicazione degli atti amministrativi contestati, invoca in questa sede la reintegrazione sul posto di lavoro.**





I presupposti cautelari legittimanti l'adozione della misura, sono come noto il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, che nel caso di specie sono entrambi integrati, alla stregua delle seguenti argomentazioni.

## 2.1- FUMUS BONI IURIS

Già dalla suesposta narrativa risulta dimostrata la manifesta fondatezza del presente ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., visti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in parte anticipate, di seguito dettagliatamente riepilogate.

**A) DISAPPLICAZIONE DELL' O.M. N. 112/2022 RECANTE “PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-BIS E 6-TER, DELLA L. 3 MAGGIO 1999 N. 124 E DI CONFERIMENTO DELLE RELATIVE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO” E NORMATIVA CORRELATA (DECRETI MINISTERIALI E DIRETTORIALI CONSEGUENTI, CONNESSI E CONSEQUENZIALI CONNESSI), NONCHÉ DI TUTTI GLI ATTI CONSEQUENZIALI (PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI DEL 23.12.2022 E DEL CONSEQUENZIALE ANNULLAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL 04.01.2023), PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO SCATURENTE DALLA SENTENZA N.195/2021 DEL TRIBUNALE DI SIENA.**

Come rammentato nella suesposta premessa fattuale, nel caso di specie è pacifico che sia già intervenuto un giudicato favorevole al ricorrente, **il quale si è visto riconosciuto il diritto a vedersi collocato in graduatoria con priorità rispetto ai docenti sprovvisti di abilitazione all'insegnamento**, con identico regime valevole per tutti quei potenziali concorrenti in possesso dell'abilitazione mediante accesso ai P.A.S. (percorsi abilitativi speciali).

Ed infatti, la pronuncia emessa dal Tribunale di Siena, n.195/2021 (all.7, già citato), valevole tra le odierne parti del giudizio, **a pag.33 ha disposto la disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.60/2020, nella parte in cui l'Amministrazione si poneva in antinomia con il diritto sancito in favore del Prof Pantano a vedersi collocato con priorità rispetto ai docenti sprovvisti di abilitazione all'insegnamento**, in accoglimento del ricorso presentato dall'interessato.

Quanto sopra, ha determinato per il futuro (dunque dal 2021 in poi), la costituzione in favore del ricorrente di un suo diritto a vedersi collocato, con precedenza rispetto ai docenti non abilitati all'insegnamento, all'interno della prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e della



seconda fascia delle graduatorie di istituto, non essendovi alcun dubbio sull'efficacia futura della pronuncia, tenuto conto che quando è stato presentato il ricorso (maggio 2021), era già spirato il termine per la proposizione delle domande afferenti alle graduatorie 2020-2022.

Ciò, vista la disapplicazione dell'O.M. n.60/2020, che ha dunque determinato il **diritto di accesso del Prof. Pantano alla prima fascia delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, costituendosi in suo favore una posizione prioritaria rispetto agli "altri docenti sprovvisti di abilitazione"**; in concreto, il Tribunale di Siena, dopo aver accertato tra l'equiparazione tra il Prof Pantano (possessore dei 24 C.F.U) e i docenti abilitatisi con il P.A.S (percorsi abilitati speciali), ha potuto disporre esclusivamente l'inserimento prioritario del ricorrente nelle graduatorie M.A.D delle scuole senesi, in cui era presente il Prof Pantano, visti gli stringenti limiti di competenza territoriale e la contemporanea assenza di domande di accesso alle G.P.S. e alle G.I, da parte dell'interessato.

La portata della sentenza sarebbe stata limitata alle MAD se non fosse stata intervenuta la disapplicazione del contenuto dell'ordinanza n.60/2020, nella parte in cui disciplina l'inserimento alle graduatorie provinciali supplenze e di istituto, riconoscendo il diritto di preferenza del Prof Pantano (la prova regina dell'affermazione del diritto vantato dal ricorrente si rinviene a pag. 33, nella parte in cui il Giudice testualmente statuisce: *"Ne discende l'illegittimità, nella parte di rilevanza nella controversia, nell'ordinanza ministeriale 2020 n.60, dovendosi affermare il diritto del/la docente ricorrente all'inserimento nella I fascia delle Graduatorie provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e"*).

La statuizione del Giudice senese, ha dunque determinato nella sfera giuridica del ricorrente una situazione giuridica soggettiva cristallizzata, cioè il possesso di un titolo di inserimento prioritario equiparabile all'abilitazione conseguita con i famosi P.A.S. (l'ultimo dei quali svoltosi nell'anno scolastico 2011/2012), salve eventuali future modifiche o novelle legislative da parte del Legislatore (ad oggi assenti, non potendo assurgere a modifica legislativa la promanazione di nuova ordinanza ministeriale, recante n.112/2022, che assume valenza di atto amministrativo dal contenuto analogo a quello già disapplicato).

In difetto di modifica normativisco-legislativa, è certo che il giudicato formatosi tra le parti **abbia allo stato determinato a carico del Ministero, nelle costanza del vigente quadro normativo-legislativo, l'obbligo di considerare l'odierno ricorrente alla stregua dei docenti abilitati con i P.A.S., preferendolo rispetto a quelli privi di abilitazione**, con riguardo alle classi di concorso tecnico-pratiche a cui ha accesso (B011 e B017).



Per effetto della pronuncia in commento (e non dunque solo per il possesso del diploma di perito agrario per insegnamento tecnico pratico e dei 24 cfu), **il Prof Pantano è possessore di un titolo di prelazione equipollente alla formale abilitazione mediante P.A.S., che fa sì che egli possa richiedere di essere collocato con precedenza nelle graduatorie provinciali e di istituto** (l'ordinanza n.60/2020 disapplicata, non disciplina le MAD, ma le G.P.S. e le G.I.).

Una diversa interpretazione, **in grado di equiparare il ricorrente ai docenti sprovvisti di abilitazione, costituirebbe violazione ed elusione del giudicato formatosi, giacché quella statuizione resa dal Giudice a pag. 33 è destinata a valere per il futuro e non certo per il passato**, anche perché, il Prof Pantano, **non era iscritto nel 2020-2022 ad alcuna graduatoria provinciale nell'ambito territoriale di Siena, ma ai soli elenchi MAD di alcune scuole poste, tra le altre, nel comune senese, NON REGOLAMENTATE DA QUELL'ORDINANZA.**

La disapplicazione dell'O.M. n.60/2020, nella parte relativa all'inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza e di istituto, **è conseguente al riconoscimento del “diritto del Sig. Silvio Pantano a collocarsi con precedenza rispetto ad altri docenti privi di abilitazione”, ed è certo che per il futuro si sia voluto cristallizzare il tutto, tenuto conto anche dello spirare del termine di inserimento nelle GPS (2020) alla data di presentazione del ricorso (maggio 2021), nonché dell'assenza di una domanda amministrativa intestata al ricorrente, riferita al biennio 2020-2022;** di conseguenza, pur rinvenendosi un'efficacia *inter partes* nella pronuncia in commento, l'applicazione da parte del Ministero dell'ordinanza ministeriale n.112/2022, dal contenuto analogo a quella precedente, n.60/2020, disapplicata nei confronti del ricorrente, **è avvenuta in spregio al diritto di precedenza cristallizzatosi nella sua sfera giuridica, rendendo dunque manifesta la violazione e/o elusione del giudicato.**

Lo spirare del termine di inserimento nelle vecchie graduatorie pubblicate 2020, **ha reso dunque certo, pacifico ed incontrovertibile che l'accertamento sia stato eseguito non per il passato** (sarebbe stato carente di interesse il ricorso presentato dal Prof Pantano nel 2021, se il diritto di inserimento fosse stato circoscritto all'inserimento nelle GPS 2020-2022), **MA PER IL FUTURO**, dovendosi perciò censurare il comportamento del Ministero, il quale applicando al Pantano la successiva ordinanza ministeriale n.112/2022, **ha eluso e violato il giudicato formatosi tra le parti**, nel quale è stata disposta la disapplicazione dell'ordinanza n.60/2020, per la lesione del diritto addotto dal ricorrente di essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia di quelle di istituto.

Da qui, dopo la disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.60/2020, la necessità di disapplicare anche la successiva ordinanza ministeriale n.122/2022 e i conseguenziali atti **(provvedimento di esclusione**



dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023), nella parte in cui si precluderebbe al ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle GPS e della seconda fascia per le graduatorie di istituto, per manifesta violazione ed elusione del giudicato precedentemente formatosi tra il Prof. Pantano ed il Ministero (considerato da una sentenza passata in giudicato, alla stregua dei docenti possessori dell'abilitazione mediante i P.A.S.).

Una volta disposta la disapplicazione di tutti gli atti amministrativi contestati, il Giudice potrà disporre l'immediata reintegrazione del ricorrente sul posto di lavoro.

**B) DISAPPLICAZIONE DELL' O.M. N. 112/2022 RECANTE "PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-BIS E 6-TER, DELLA L. 3 MAGGIO 1999 N. 124 E DI CONFERIMENTO DELLE RELATIVE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO" E NORMATIVA CORRELATA (DECRETI MINISTERIALI E DIRETTORIALI CONSEGUENTI, CONNESSI E CONSEQUENZIALI CONNESSI), NONCHÉ DI TUTTI GLI ATTI CONSEQUENZIALI (PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI DEL 23.12.2022 E DEL CONSEQUENZIALE ANNULLAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL 04.01.2023), PER ILLEGITTIMITÀ, NELLA PARTE IN CUI SI PRESENTANO LESIVI DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEDOTTA DAL RICORRENTE.**

Gradatamente, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi non violato o eluso il giudicato poc'anzi menzionato, per tutte le ragioni che nel 2021 hanno legittimato la disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.60/2020, si chiede al Giudice odiernamente adito di voler disapplicare l'ordinanza ministeriale n.112/2022 e tutti gli atti ad essa correlati (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nonché tutti gli atti consequenziali (asserito provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023).

Il Ministero dell'Istruzione, con la pubblicazione della graduatoria e la successiva nomina del Ptof Silvio Pantano, inizialmente ha rispettato il diritto di parte ricorrente di essere inserito nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle G.I, poi lo ha negato, anche se l'interessato risulta in possesso del diploma I.T.P. di perito agrario, che costituisce titolo di accesso al concorso per le classi di insegnamento **B011 e B017**, se congiunto al conseguimento di 24 CFU, secondo le disposizioni del D. Lgs. 59/2017.

Come poc'anzi rammentato, mediante la pubblicazione del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 59 recante *"Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola*



*secondaria*”, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, in attuazione della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181, della L. n. 107 del 2015.

A seguito di tale novella il legislatore stabiliva una nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi, in vigore alla data odierna.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, tutt’oggi vigente, individua quale requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, **il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.**

Vista la mancata attivazione dei percorsi abilitativi speciali (P.A.S.), l’art. 18-bis, del precitato D.Lgs n.59/2017, ha previsto che **“1. Fino al 31 dicembre 2024 (...), sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...).”**; tale norma garantisce la validità dei 24 CFU già conseguiti dagli aspiranti, come nel caso di specie.

**Il possesso dei 24 C.F.U., dunque, costituisce titolo equipollente per la partecipazione al concorso docenti, al pari del titolo di abilitazione conseguito a seguito di percorso abilitativo speciale (P.A.S), la cui ultima attivazione risale al 2011.**

Con l’introduzione degli artt. 2-ter e 18-bis del D.Lgs. 59/2017 il Legislatore ha specificamente chiarito che **il possesso dei 24 CFU** (purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022) **è da considerarsi come specifica idoneità al concorso riservato agli abilitati, parificando i soggetti abilitatisi con i P.A.S (sino al 2011-2012) con i possessori dei 24 C.F.U (dal 2017 in poi), che dunque, per effetto dell’equiparazione, hanno diritto di accedere alla II^ fascia delle GI e alla I^ fascia delle GPS.**

Chiarito questo fondamentale presupposto, ora è necessario comprendere come si coordina il requisito della specifica idoneità a concorso con la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto.

- **VIOLAZIONE DM 131/2007 DA PARTE DELL’ORDINANZA MINISTERIALE N.112/2022, NELLA PARTE RIFERITA ALL’ACCESSO ALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO E GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE.**

L’ordinanza ministeriale n.112/2022 va anzitutto disapplicata perché contraria al D.M n.131/2007 (all.2).



La legge del 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) all'art. 4 (Supplenze), primo comma, afferma infatti che: ***“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.***

Al comma 5 del medesimo articolo 4 si legge che *“Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”.* Dunque, il Ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, della L. 03.05.1999 n. 124, ha emanato il **regolamento delle supplenze con proprio decreto n. 131 del 13 giugno 2007.**

**L'art. 5 del decreto ministeriale n. 131 del 17 giugno 2007 (all.13),** che disciplina e regola le graduatorie di circolo e di istituto, al quarto comma espressamente dispone che *“Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:*

*“I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

*II Fascia : comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

*III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.*

Dal precitato articolo è chiaro che i requisiti per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto sono, alternativamente, la specifica abilitazione “o” la specifica idoneità a concorso.

**La ricorrente possiede dunque, ai sensi degli artt. 2-ter, 18-bis e 5 del D.Lgs n. 59/2017 l'idoneità al concorso, per cui ai sensi del D.M. n.131/2007 possiede i requisiti per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.**

Il decreto ministeriale n. 131/2007 è tutt'oggi vigente: non è stato modificato dall'ordinanza ministeriale n. 112/2022, che invece articola in diverso modo le tre fasce:

- Prima fascia: comprende i docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento;



- Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia;
- Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia.

L'ordinanza ministeriale non poteva, comunque, modificare il regolamento delegato, contenuto nel decreto ministeriale n.131/2007 e ciò per diversi motivi:

- 1) essa è fonte secondaria gerarchicamente inferiore al decreto;
- 2) **per regolamentare le graduatorie di istituto l'art. 4, comma 5, della L. 3 maggio 1999 n. 124 ha previsto una specifica procedura, cioè l'adozione di un regolamento mediante decreto da pubblicare sulla G.U (nella specie il citato D.M. n.131/2007);**
- 3) in ultimo, non per importanza, il Legislatore non ha mai autorizzato il Ministero a modificare le GI.

Quanto precede, **rende dunque necessaria la disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.112/2022, nella parte in cui, all'art. 11, denominato (Graduatorie di istituto), così dispone:**

*“Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:*

*a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;*

***b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;***

*c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4*

La conformità alla legge dell'ordinanza n.112/2022 si avrebbe solo se i possessori dei titoli idonei all'accesso al concorso (come il Prof Pantano) fossero inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e dunque nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, **il cui accesso è difatti riservato, dal D.M n.131/2007, sia a chi possiede l'abilitazione specifica alla classe di concorso**





(acquisita con i P.A.S), sia a chi possiede l'idoneità a partecipare al concorso (mediante i 24 C.F.U, come il Prof Pantano).

L'ordinanza ministeriale n.60/2020 prima, e la n.112/2022 poi, sono state adottate dal Ministero solo per ovviare all'organizzazione delle procedure di istituzione durante l'emergenza pandemica, visto che l'art. 2, comma 4-ter, del D.L. n. 22 dell'08.04.2020, convertito con modificazioni nella legge n. 41 del 06.06.2020, prevede, nei limiti che qui interessano, che *“in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999 n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”*.

E' chiaro che con ordinanza ministeriale non si è potuta modificare la normativa vigente, nella parte in cui disciplina i requisiti di accesso alle graduatorie di istituto; più nel dettaglio, dalla lettura della disposizione è palese che, vista l'eccezionalità e l'urgenza in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **solo le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (c.d. G.P.S) e il conferimento delle relative supplenze - limitatamente dagli anni dal 2020 al 2024 - potevano essere regolamentate con ordinanza, in deroga alla procedura ordinaria per far fronte all'emergenza pandemica, mentre alcun potere di modifica dei requisiti di ammissione è stato conferito.**

La modifica illegittima dei requisiti di inserimento GI (regolamentati dal D.M n.131/2007) ad opera dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, art.11, non produce effetti, **cosicché le GI continuano ad essere, a tutt'oggi, disciplinate dal D.M. 131/2007, che prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto il possesso dell'abilitazione e/o della specifica idoneità di accesso al concorso (titolo di laurea + 24 CFU): requisito posseduto da parte ricorrente.**

Da qui, la necessaria disapplicazione dell'ordinanza n.112/2022, art. 11, nella parte in cui si pone in contrasto con il regolamento dettato dal D.M n.131/2007, art.5, e non riconosce il diritto del Prof Pantano all'accesso nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e pedissequamente alla prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze.



- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N.112/2022, NELLA PARTE RELATIVA ALL'ACCESSO ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE E GRADUATORIE DI ISTITUTO.**

**L'ordinanza 06 Maggio 2022, n. 112** *“procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, come la precedente ordinanza ministeriale n.60/2020 prevede, ai sensi dell'art. 3, che *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

*a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”.*

*b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:*

*1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*

*2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;*

*3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;*

*ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:*

*1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*

*2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;*

*3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.*



In buona sostanza, il requisito per l'inserimento nella I fascia delle GPS e per la II fascia delle G.I. sarebbe il possesso del titolo abilitazione. L' O.M. n. 112/22, dunque, distingue i titoli di accesso senza alcun riguardo all'intervenuta modifica strutturale e di sistema di cui alla L. 107/2015 ed al D. Lgs. 59/2017, che parificava i docenti abilitatisi con i P.A.S ai possessori dei 24 C.F.U di nuova istituzione.

Ma procediamo con ordine. Il comma 110 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, prevede che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*.

Con la delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015, attuata nel 2017 attraverso il Decreto Legislativo n. 59/2017, è stato ridefinito il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali.

Con la riforma si richiede ancora l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, **ma ad esso sono stati affiancati dei titoli equipollenti**. L'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 59/2017, per quanto di interesse, come in precedenza ricordato, detta i seguenti requisiti di accesso alle procedure concorsuali: *“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche [...]”*.

È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di **“insegnante abilitato”** con i vecchi percorsi abilitativi speciali (PAS), oggi non più attivi, **riconoscendo analoga idoneità ai candidati in possesso congiunto di titolo di studio e 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari**, come previsto a norma dell'allegato A del D.M. n. 616/2017.

Ne consegue che per docenti abilitati o “idonei al concorso”, un tempo si identificavano esclusivamente i soggetti che avessero superato con profitto il Tirocinio Formativo Attivo e i Percorsi Abilitanti



Speciali, mentre oggi, vista la disattivazione dei T.F.A. e dei P.A.S. in diverse classi di concorso, tale nozione è stata estesa anche ai docenti che avessero conseguito i 24 CFU in specifici settori disciplinari unitamente al titolo di laurea o diploma di istruzione tecnico-pratica.

Per tali ragioni è evidente che la parità di trattamento tra docenti in possesso di vecchia abilitazione e possessori dei 24 C.F.U, già prevista per l'accesso al concorso dal D.Lgs n.59/2017 e per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dal D.M n.131/2007, **va riconosciuta anche per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze, generandosi in caso contrario, una chiara disparità di trattamento e condizioni.**

Sul punto, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 ha affermato che *“La ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, **un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).** In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – **pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione”**.*

Ed ancora: *“Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”(…) **la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU**”*. Nello stesso senso, si vedano, le **ordinanze del Tribunale di Patti – sezione lavoro n. cronol. 5136/2020 del 31/08/2020, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol 2726/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Monza n. cronol. 5242/2019, GDL Serena Sommariva, del Tribunale di Siena, n. cronol. 3009/2019 GDL Delio Cammarosano, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 34/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Palermo n. cronol. 42773/2019, del Tribunale di Parma, n. cronol. 3035/2019, del Tribunale di Roma n. cronol. 113239/2019, del Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 10223/2020, del Tribunale di Salerno, n. cronol. 25022/2019 del 15/10/2019, GDL dott.ssa Caterina Petrosino, del Tribunale di Messina, n. cronol. 4884/2020).**

Infine, si segnala la recentissima sentenza **n. 56/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona su ricorso RGN. 88/2020** che ha ribaltato completamente il ricorso respinto dal Tribunale del Lavoro e ha consentito ad un ricorrente di inserirsi nella graduatoria riservata agli abilitati in virtù di titolo di istruzione e 24 cfu (allegata in atti – **all.14**).

Nella sentenza si legge quanto segue: *“Tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D.lgs. n. 59/2017, **è doveroso concludere***



*che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, come noto riservate agli abilitati ...”.*

Con queste parole la Corte d'Appello sancisce ancora una volta il valore abilitante del titolo d'accesso all'insegnamento, **unitamente ai 24 crediti formativi**. Per tali ragioni parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dei propri titoli quali pienamente abilitanti e validi per l'inserimento sia nella I Fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, **riservate ai docenti abilitati, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente**.

Nello specifico il superamento di specifici, selezionati esami universitari (in materie psico-pedagogiche), ha permesso a parte ricorrente di conseguire 24 crediti formativi richiesti dal D.Lgs n.59/2017, tutt'oggi previsti per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente.

Parte ricorrente ha dunque incrementato il proprio bagaglio culturale e curriculare orientando tutta la propria formazione verso l'accesso alla professione di insegnante, ha acquisito specifiche competenze nelle discipline didattiche e di insegnamento sulla base di un programma didattico volto specificamente alla formazione degli insegnanti. **Ciò al pari di quanto è avvenuto per i docenti abilitati tramite PAS o TFA e ai quali è da sempre consentito l'inserimento nella II^ fascia G.I. e nella I^ fascia delle G.P.S.**

**Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati APPOSITAMENTE dal Legislatore di cui al D.Lgs. 59/2017 per definire il titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti, in deroga ai vecchi P.A.S. e T.F.A in precedenza tenutisi ed oggi disattivati (il T.F.A. permane solo per il sostegno), ridefinendo in tal senso il concetto di “abilitazione” e “idoneità al concorso”.**

L'odierno ricorrente, pertanto, ritiene di essere abilitato all'insegnamento e di poter essere inserito nella I Fascia delle G.P.S. e, contestualmente, anche nella II Fascia delle G.I., **come peraltro condiviso in un primo momento dallo stesso Ministero, vista la collocazione iniziale in tali fasce e il conferimento dell'incarico di supplenza** (all. 4, già citato).

La condotta del Ministero, che non consente al ricorrente di restare inserito nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze, è senza dubbio illegittima. Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa del ricorrente, che permetterà di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, **è del tutto evidente che escludere il ricorrente**



**dall'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e dalla prima fascia delle graduatorie provinciali, determinerebbe una disparità di trattamento con i soggetti possessori del titolo P.A.S: la situazione analoga/equipollenza è costituita dall'accesso ai concorsi, riservati ai vecchi abilitati mediante P.A.S. ed ai neo insegnanti possessori dei 24 C.F.U, CHE DUNQUE VANNO TRATTATI ALLO STESSO MODO.**

Di conseguenza, l'accesso alla I Fascia delle GPS e alla II Fascia, deve essere consentito ai possessori dei **24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari, pena la disparità di trattamento (è prevista parità di trattamento, invece, per l'accesso ai concorsi).**

È notoria l'illegittimità costituzionale dell'ordinanza ministeriale n.112/2022, nella parte in cui si interpreta la norma nello stesso senso espresso dal Ministero dell'Istruzione-Ambito Territoriale di Reggio nell'Emilia, che ha dunque determinato disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e alla prima fascia di quelle provinciale, sarebbe assente il contrasto con gli art. 3 e 97 della Costituzione.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possessione di requisiti equipollenti) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I e alla prima delle GPS.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero tratta differentemente i docenti in possesso di eguale formazione, impedendo ad una parte di loro, equiparata nella partecipazione ai concorsi, l'accesso alla prima fascia delle graduatorie supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.**

L'odierno ricorrente, pertanto, può essere incluso sia nella I fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle G.I. in quanto docente abilitato all'insegnamento o in possesso di specifico titolo equipollente: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, visto che il D.Lgs n.59/2017, nel disciplinare l'accesso all'insegnamento mediante concorso, equipara, quanto a formazione, i vecchi percorsi abilitativi speciali con i nuovi corsi per il conseguimento dei 24 C.F.U.

Da qui, come già avvenuto per l'ordinanza ministeriale n.60/2020, la necessità di disapplicare l'ordinanza n.112/2022 e la normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nonché di tutti gli atti consequenziali (asserito provvedimento di esclusione





dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022, mai comunicato, e consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023).

A tal riguardo, l'eventuale disapplicazione determinerà la necessità di disporre l'immediato reintegro del Prof Pantano sul luogo di lavoro, vista la stipula del contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (all.4, già citato).

**C) ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL 04.01.2023 PER OMESSA NOTIFICAZIONE DEL PRESUPPOSTO PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLE GPS DEL 23.12.2022.**

Nella surreale ipotesi in cui non venga disapplicata l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, ai fini che qui interessano è comunque lapalissiano che l'atto di annullamento giuridico e di risoluzione economica del contratto di lavoro a tempo determinato, prot. n. 81 Del 04/01/2023, vada incontro a pacifica caducazione, **per omessa notifica e/o comunicazione all'interessato dell'asserito, presupposto provvedimento di esclusione, collocato temporalmente da controparte al 23 dicembre 2022.**

Sul punto, giova anzitutto ribadire che il rimando al provvedimento di esclusione, contenuto all'interno dell'atto di annullamento giuridico e risoluzione economica, costituisce esempio tipico di motivazione *per relationem*, che notoriamente presuppone sempre l'allegazione o la messa a disposizione del provvedimento richiamato, nella comunicazione emessa, pena il difetto di motivazione.

Inoltre, **non solo il provvedimento presupposto non veniva allegato al momento della comunicazione dell'atto consequenziale di annullamento giuridico ed economico, ma financo non è stato nemmeno notificato preventivamente al lavoratore !!.**

Come affermato dalla giurisprudenza degli stessi giudici di legittimità, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (si veda il principio esposto dalla **Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16412 del 25/07/2007**, con la quale è stato statuito che *"l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto; ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa*





*tributaria*" (così in termini: Cassazione Sez. 5, sentenza n. 1364/ del 21/05/2019, Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30/11/2018).

Ciò, giacché l'interessato deve sempre avere la contezza di quali che sono gli effetti di un provvedimento amministrato, specie quando presenta contenuto negativo, pertanto palesa che l'assenza di una valida notificazione a mezzo pec o posta ordinaria non ha consentito all'interessato di prendere contezza di quello che è stato il presupposto dell'annullamento giuridico ed economico del suo contratto.

Non è da escludere che il Prof Pantano abbia potuto ricevere sulla mail ad esso attivata dal Ministero dell'Istruzione l'ipotetica comunicazione contenente il provvedimento di esclusione, ed in tal caso sarebbe ancora più aggravata la posizione del Ministero, giacché la notifica a mezzo mail è notoriamente nulla/inesistente e carente di ogni efficacia.

Ciò, ancor più incisamente, soprattutto se si considera che il Prof Pantano non ha mai potuto visualizzare il contenuto del provvedimento di esclusione (ove mai fosse stato comunicato illegittimamente a mezzo mail), atteso che la sua utenza mail attivata dal Ministero è stata disattivata con decorrenza immediata dal 04 gennaio 2023, inibendo così l'accesso all'interessato, che dunque ha velatamente appreso dell'esistenza di un asserito, presupposto provvedimento di esclusione dalle graduatorie, nel momento in cui, al rientro dalle festività natalizie, gli è stato comunicato il consequenziale atto di annullamento giuridico e di risoluzione economica.

Per tutte le suesposte ragioni, vanno dunque disapplicati l'atto di annullamento giuridico ed economico ed il presupposto asserito provvedimento di esclusione, persino nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta applicabile l'ordinanza n.112/2022, giacché vi è stata l'omessa notifica di un atto amministrativo, quale condizione ostativa alla produzione degli effetti sottesi alla successiva, consequenziale decisione, assunta dal datore di lavoro.

Anche in tal caso, andrà conseguentemente disposta la reintegrazione del Prof Pantano sul luogo di lavoro, con reinserimento nella prima fascia delle graduatoria provinciale supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, finché non intervenga altro ipotetico provvedimento di esclusione o rettifica della fascia di posizionamento in graduatoria, che sia notificato e comunicato al lavoratore nelle forme di legge.

**D) DIRITTO SUBORDINATO DEL RICORRENTE AL COLLOCAMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GPS E NELLA TERZA DELLE GI, IN CASO DI MANCATA**



## **DISAPPLICAZIONE DELL'OM. N.112/2022 E DI TUTTI GLI ATTI CORRELLATI E CONSEQUENZIALI.**

In via estremamente gradata, nell'impensabile ipotesi in cui non vengano disapplicate l'ordinanza n.112/2022 ed i correlati e consequenziali atti, e che dunque non sia disposta la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro, è comunque certo che lo strumento di cui agli artt. 669-bis e 700 c.p.c. possa essere azionato dal ricorrente, quantomeno per ottenere il reinserimento nelle graduatorie provinciali supplenze ed in quelle di istituto.

Ed infatti, **pur in difetto di notifica del provvedimento di esclusione dalle graduatorie del 23.12.2022**, secondo quanto si evince dal provvedimento di annullamento giuridico e di risoluzione economica del rapporto, **il ricorrente sarebbe stato integralmente depennato dalle GPS della provincia di Reggio nell'Emilia per asserita MANCANZA DEL TITOLO DI ACCESSO ALLE GPS DELLA PROV. DI REGGIO EMILIA 2022/24 (!!!).**

Nulla di più assurdo e fuorviante, giacché al massimo si può discutere del diritto del ricorrente ad essere collocato nella prima fascia o nella seconda fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda o terza fascia delle graduatorie di istituto, **non potendosi certo mettere in dubbio, sulla base dell'ordinanza ministeriale n.112/2022 e della normativa vigente (D.M. 131/2007)**, che esso vada comunque inserito nelle graduatorie, atteso il possesso del diploma di perito agrario e dei 24 C.F.U.

Il provvedimento di esclusione del 23.12.2022, AD OGGI MAI NOTIFICATO, non può disporre l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali supplenze, potendo al massimo prevedere la retrocessione del ricorrente dalla prima alla seconda fascia delle G.P.S (graduatorie provinciali supplenze), e dalla seconda alla terza delle G.I (graduatorie di istituto).

Ciò, alla luce di tutte le ragioni già esposte nell'antescritta narrativa, **allorché si è discusso del diritto dei docenti in possesso dei titoli di accesso al concorso (abilitazione o in alternativa diploma di laurea/di istruzione tecnico pratica più i 24 CFU), ad essere collocati nella seconda fascia delle graduatorie di istituto** (dietro solo ai docenti inseriti nelle vecchie graduatorie ad esaurimento) secondo il D.M n.131/2007 e, **seppur illegittimamente per evidente disparità di trattamento, nella seconda fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto, secondo l'ordinanza ministeriale n.112/2022** (dietro ai docenti abilitati con i P.A.S, che inspiegabilmente, in tali tipologie di graduatorie, divengono gli unici beneficiari dell'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda delle G.I, secondo l'ordinanza n.112/2022).



Da qui la necessità, seppur in via estremamente gradata, di disporre l'immediato reinserimento del ricorrente nelle graduatorie scolastiche a cui ha avuto accesso per gli anni 2022-2024, quantomeno all'interno della seconda fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella terza fascia di quelle di istituto, non potendosi condividere l'assunto del Ministero, secondo cui il Prof Pantano Silvio va escluso dalle graduatorie provinciali per mancanza del titolo di accesso (nella specie, diploma di perito agrario e 24 C.F.U).

### 3.- PERICULUM IN MORA.

Sul *fumus boni iuris*, dunque sulla manifesta fondatezza del ricorso azionato, si è già ampiamente dedotto al punto 2, mentre con riguardo al *periculum in mora* si è anticipato che, alla luce delle ravvicinate scadenze (contratto di lavoro con scadenza al 30.06.2023 e vigenza delle graduatorie nel biennio 2022-2024), **vi è il fondato timore di ritenere che l'utilizzo del ricorso ordinario rischierebbe di rendere inutiliter data l'eventuale pronuncia favorevole al lavoratore.**

Ed infatti, considerando quella che è la durata media di un contenzioso in materia di lavoro, è certo che non vi sia altro strumento offerto dall'ordinamento, **in grado di assicurare una compiuta tutela delle esigenze addotte dal lavoratore.**

Sarebbe infatti inutile per il lavoratore domandare la reintegra sul posto di lavoro, il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi al contratto di lavoro a tempo determinato intercorrente tra il 01.09.2022 ed il 30.06.2023, il reinserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto (2022-2024), senza richiedere oggi, nel febbraio 2023, l'adozione del provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.

Un'eventuale pronuncia favorevole di reintegrazione sul posto di lavoro, resa dopo il 30 giugno 2023, sarebbe inutile, così come sarebbe priva di utilità, ai fini del conferimento delle supplenze, un'eventuale statuizione che disponga il reinserimento in graduatoria dopo l'agosto 2023, quando saranno conferite le supplenze annuali per il nuovo anno scolastico 2023-2024.

*Rebus sic stantibus*, la chiara sussistenza del *periculum in mora*.

### 4.- IL GIUDIZIO DI MERITO

E' intenzione dell'odierno ricorrente, nella successiva fase processuale di merito (solo eventuale ai sensi dell'art. 669 octies C. VI c.p.c.), chiedere sentenza che confermi il provvedimento cautelare azionato e riservarsi il diritto a percepire tutte le somme ingiustamente negategli in queste settimane di assenza non voluta, ove non dovesse essergli riconosciuto lo stipendio, anche domandando il risarcimento del danno ingiusto patito a cagione della perdita di *chances* e del mancato guadagno, nonché del danno



emergente, atteso che il Prof Pantano era docente fuori sede (residenza nel comune di San Mango D'Aquino, prov. Cz).

L'aver ottenuto nel settembre 2022 l'incarico di supplenza sino al giugno 2023, salvo poi subire l'interruzione del rapporto di lavoro nel gennaio 2023, ha determinato nel ricorrente un grave pregiudizio economico, tenuto conto anche del contratto di locazione siglato.

Sul punto, si argomenterà meglio nell'eventuale giudizio di merito, che ci si riserva di introdurre.

## **5.- DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.**

Si rileva inoltre che sussistono i presupposti per la concessione della tutela richiesta nelle forme del decreto *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 *sexies* comma II c.p.c.

In specie, la preventiva convocazione di controparte potrebbe pregiudicare ulteriormente la sfera giuridica richiesto dal momento che il ricorrente non percepisce alcuna fonte di reddito e si trova fuori sede, in una condizione di assoluta difficoltà economica (percepisce come nucleo familiare un reddito inferiore ad euro 35.000,00, beneficiando dell'esenzione del pagamento del contributo unificato).

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Il ricorrente Sig. Prof. Silvio Pantano *ut supra*, rappresentato e difeso come in epigrafe,

## **RICORRE**

ai sensi degli artt. 669-*bis* e 700 c.p.c. innanzi all'Ill.mo Tribunale di Reggio nell'Emilia, affinché lo stesso, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

## **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ai sensi degli artt. 669 bis e 700 ss. c.p.c., con provvedimento reso *inaudita altera parte* o, non ricorrendone i presupposti, previa fissazione di apposita udienza ex art. 669 *sexies* c.p.c., così pronunciarsi:

**1.- in via principale**, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.112/2022 e della normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nonché di tutti gli atti consequenziali (provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023), per violazione e/o elusione del giudicato scaturente dalla sentenza n.195/2021 del Tribunale di Siena, e conseguentemente:



a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi, dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia l'immediato reinserimento;

**2.- in via subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n.112/2022 e della normativa correlata (decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali connessi), nonché di tutti gli atti consequenziali (provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023), per tutti i vizi di legittimità rilevati al punto 2, lett.b) e conseguentemente:

a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi, dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia l'immediato reinserimento;

**3.- in via ulteriormente subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, previa disapplicazione provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 23.12.2022 e del consequenziale annullamento giuridico ed economico del 04.01.2023, per illegittimità del secondo (atto consequenziale), attesa l'omessa notifica del primo (atto presupposto) e conseguentemente:

a) ordinare la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro sorto tra le parti, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi dal 01.09.2022 sino alla scadenza programmata del 30.06.2023 o alla diversa data indicata;

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere reinserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia e ordinarne il reinserimento al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie



all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia, finché non intervenga altro, eventuale, provvedimento di esclusione, da comunicare nelle forme di legge;

**4.- in via estremamente subordinata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande

b) accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella seconda fascia delle graduatorie provinciali supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Reggio Emilia ai sensi dell'ordinanza n.112/2022 e ordinarne al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia il reinserimento

**5 – in ogni caso**, emettere altresì qualsivoglia ulteriore provvedimento d'urgenza ritenuto più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, **da porre a carico dei soli resistenti principali (Ministero dell'Istruzione e del Merito e Istituto Superiore “A. Zanelli” di Reggio Emilia ed esclusione dei controinteressati, notiziati comunque del ricorso, salva loro costituzione), con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori”**.

E' intenzione dell'odierno ricorrente, nella successiva ipotetica fase processuale di merito (solo eventuale ai sensi dell'art. 669 *octies* C. VI c.p.c.), previa conferma del provvedimento d'urgenza adottato, riservarsi di domandare la corresponsione di tutte le somme che non sono state corrisposte durante il periodo di assenza non voluta dal lavoro, a titolo di retribuzione e contributi previdenziale, nonché il risarcimento di tutti i danni ingiusti patiti (perdita di chances, mancato guadagno, danno emergente).

A scioglimento della riserva, sul punto verranno fornite ulteriori argomentazioni e sarà avviata apposita istruttoria.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore dell'insorta controversia è indeterminabile e che alcuna somma è dovuta dal lavoratore, percettore unitamente al nucleo familiare di appartenenza, di una somma inferiore ad euro 35.240,04.

**Si allegano:**

- 1) procura alle liti;
- 2) ordinanza ministeriale n. 112/2022;



- 3) provvedimento Prot. n. 81 del 04/01/2023;
- 4) contratto individuale di lavoro siglato;
- 5) diploma di perito agrario;
- 6) certificato di acquisizione 24 C.F.U;
- 7) sentenza n. 195/2021 (Tribunale di Siena R.G. n.427/2021);
- 8) certificato di non proposto appello relativo alla sentenza n.195/2021;
- 9) attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n.195/2021;
- 10) comunicazione di avvio del procedimento di verifica dei requisiti;
- 11) messaggio di integrazione documentale del 21.12.2022, con allegazione sentenza n.195/2021;
- 12) ricevuta di acquisizione MIUR della sentenza n.195/2021;
- 13) decreto ministeriale n.131/2007;
- 14) sentenza Corte d'Appello di Ancona n. 88/2022;
- 15) sentenza Tribunale di Cosenza n. 1115/2021;
- 16) sentenza Tribunale di Messina n. 1678/2022;
- 17) sentenza Tribunale di Enna n.9/2022;
- 18) ordinanza ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Messina 05.08.2022;
- 19) elenco controinteressati G.P.S;
- 20) bollettino ufficiale nomine e pubblicazione G.P.S.;
- 21) dichiarazione esenzione contributo unificato.

\* \* \*

**ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151  
C.P.C.**





Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, **in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.**

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso B011-B017, nonché nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali di Reggio nell'Emilia, sempre per le classi di concorso B011, B017, ovvero in subordine nella terza fascia delle graduatorie di istituto e nella seconda delle graduatorie provinciali.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi di tutti gli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, **anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati**, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., **di Voler autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet delle Amministrazioni di competenza, nella specie:**

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (abbr. M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;

- **U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia**, in persona del legale rappresentate pro tempore, 1, con sede in Reggio Emilia, Via G. Mazzini n. 6,

entrambi elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via A. Testoni n. 6, PEC: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, **non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del**



**cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.**

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'Ufficio Scolastico Provinciale – ambito territoriale di Reggio nell'Emilia oggi convenuti, mediante notifica di copia conforme o duplicato informatico all'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto all'**Istituto Superiore "A. ZANELLI" Reggio nell'Emilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Reggio nell'Emilia, mediante notifica di copia conforme all'indirizzo pec di riferimento o in alternativa, se non presente nei Registri Ufficiali, mediante notifica a mezzo posta o a mani;

c) quanto al **Sig. Prof. Francesco Giovannini**, nato il 25/10/1989, nella sua qualità di controinteressato, perché docente subentrante al ricorrente, mediante notifica a mani o a mezzo posta;

d) quanto ai restanti controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (abbr. M.I.U.R.), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;

- **U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, 1, con sede in Reggio Emilia, Via G. Mazzini n. 6,

entrambi elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via A. Testoni n. 6, PEC: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it).



Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Lamezia Terme, 14 febbraio 2023

Avv. Giuseppe Stella

Avv. Bruno Famularo

